

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(art. 147-bis co. TUEL e art. 6 del Regolamento comunale)

Verbale n. 1/2026

Il segretario comunale

Premesso che:

l'art. 147 co. 1 d.lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL) prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, assicurino la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il *controllo di regolarità amministrativo contabile*.

L'art. 147-bis, dello stesso TUEL, poi, stabilisce che il controllo di regolarità, di *tipo successivo*, sia svolto secondo i principi generali della revisione aziendale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario comunale.

Sono oggetto di controllo le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Il comune si è dotato di un nuovo **Regolamento dei controlli interni** approvato dall'organo consiliare il 26 novembre 2024 (deliberazione n. 36). Il Regolamento disciplina il controllo successivo di regolarità all'art. 6.

Articolo 6 – Controllo successivo

1. *Il segretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativo contabile accertando la regolarità delle determinazioni, dei contratti e di ogni altro provvedimento amministrativo che ritenga di verificare.*
2. *Il segretario comunale, dandone atto nella propria relazione, verifica le attestazioni, allegate ai bilanci, relative ai pagamenti effettuati oltre la scadenza dei termini di legge ed all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti¹.*
3. *Di norma, il segretario comunale svolge il controllo con cadenza semestrale. Può sempre disporre ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio.*
4. *Il segretario comunale seleziona i provvedimenti da sottoporre a verifica applicando il metodo del campionamento casuale semplice senza ripetizioni. Descrive in un breve referto i controlli effettuati ed il lavoro svolto. Il referto si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi esaminati. Nel caso esprima un giudizio con rilievi o negativo, il segretario lo motiva analiticamente.*

Il segretario trasmette la relazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, all'organismo indipendente di valutazione. Qualora il segretario comunale accerti irregolarità tali da perfezionare fattispecie sanzionabili, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e, ove necessario, alle Autorità competenti.

Tutto ciò richiamato e premesso,

lunedì otto giugno duemilaventisei alle 10.00,

il sottoscritto segretario comunale avvia l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativo contabile, secondo la disciplina dell'art. 147-bis del TUEL e dell'art. 6 del Regolamento comunale.

¹ Previsione dell'art. 41 co. 1 del DL 66/2014 come convertito dalla legge 89/2014.

Controllo successivo di regolarità

La Dottoressa Gemma Galuppini ha estratto casualmente i provvedimenti da sottoporre a verifica applicando il metodo del *campionamento casuale semplice, senza ripetizioni* (art. 6 co. 4 del Regolamento).

Sono state estratte le **determinazioni** seguenti:

Area dei servizi finanziari e dei tributi: nn. 10 dell'8/1/2026, 12 dell'8/1/2026, 23 del 14/1/2026, 37 del 19/1/2026, 52 del 26/1/2026, 64 del 29/1/2026, 96 del 12/2/2026, 97 del 12/2/2026, 116 del 25/2/2026, 118 del 25/2/2026, 127 del 2/3/2026, 153 del 23/3/2026, 197 dell'11/5/2026, 205 del 14/5/2026, 227 del 4/6/2026;

Area dei servizi alla persona: nn. 16 dell'8/1/2026, 17 dell'8/1/2026, 28 del 15/1/2026, 67 del 29/1/2026, 73 del 3/2/2026, 93 del 10/2/2026, 105 del 17/2/2026, 106 del 17/2/2026, 124 del 27/2/2026, 134 del 9/3/2026, 160 del 26/3/2026, 170 dell'8/4/2026, 193 del 7/5/2026, 207 del 15/5/2026, 214 del 20/5/2026;

Area dei servizi di vigilanza e di protezione civile: nn. 22 del 13/1/2026, 25 del 15/1/2026, 46 del 21/1/2026, 47 del 21/1/2026, 59 del 28/1/2026, 94 dell'11/2/2026, 121 del 25/2/2026, 144 del 17/3/2026, 145 del 17/3/2026, 146 del 17/3/2026, 150 del 18/3/2026, 151 del 18/3/2026, 163 del 31/3/2026, 185 del 27/4/2026, 206 del 14/5/2026;

Area dei servizi tecnici: nn. 48 del 26/1/2026, 71 del 2/2/2026, 80 del 4/2/2026, 85 del 5/2/2026, 100 del 16/2/2026, 109 del 19/2/2026, 131 del 5/3/2026, 137 del 12/3/2026, 139 del 12/3/2026, 155 del 25/3/2026, 164 dell'1/4/2026, 172 del 9/4/2026, 183 del 23/4/2026, 203 del 14/5/2026, 225 dell'1/6/2026.

Sempre secondo il criterio del *campionamento casuale semplice, senza ripetizioni*, il sottoscritto ha assoggettato a controllo successivo gli **atti di liquidazione** seguenti:

dal n. 221 del 12/2/2026 al n. 589 del 18/5/2026.

Il sottoscritto, quale ufficiale rogante del comune (art. 97 TUEL), volta per volta, ha verificato il contenuto dei **contratti** stipulati in forma pubblica amministrativa.

Sono stati assoggettati a verifica tutti i contratti rogati in forma pubblica amministrativa pubblici del periodo (in realtà, uno soltanto il n. 2053 del 15/4/2026).

Il sottoscritto, infine, ha verificato i contenuti delle pagine web di **Amministrazione trasparente**. In particolare, sono stati verificati i contenuti delle sottosezioni seguenti:

atti generali (art. 12 del d.lgs. 33/2013 e smi); organizzazione (art. 13 e art. 14); consulenti e collaboratori (art. 15); personale, titolari di incarichi amministrativi di vertice, titolari di incarichi dirigenziali (art. 20 del d.lgs. 39/2013); performance (art. 20 del d.lgs. 33/2013); attività e procedimenti (art. 35); provvedimenti (art. 23); sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27); bilanci (art. 29); controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31); servizi erogati (art. 32); pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis e 36); bandi di gara e contratti (art. 37 del d.lgs. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. 36/2023; deliberazioni ANAC nn. 261/2023 e 264/2023 come integrata e modificata dalla n. 601/2023); pianificazione e governo del territorio (art. 39); infine, interventi straordinari e di emergenza (art. 42).

Esiti del controllo

Applicando gli artt. 21-septies e 21-octies della legge 241/1990 e smi, che disciplinano rispettivamente nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo, la verifica degli atti sopra elencati ha prodotto i seguenti risultati:

gli atti verificati sono sostanzialmente regolari, legittimi, conformi alla normativa vigente.

Il sottoscritto, talvolta, ha riscontrato irregolarità meramente formali nella narrativa degli atti e, in particolare, nella motivazione.

Come più volte ribadito, la *comprensibilità degli atti amministrativi*, declinata nei principi della *semplicità di consultazione* e della *comprensibilità*, è condizione prevista dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Il provvedimento non perfettamente comprensibile, pertanto, potrebbe ritenersi potenzialmente illegittimo, perché inficiato dal vizio della *violazione di legge* (art. 21-octies della legge 241/1990 e smi) in quanto contrario all'art. 6 d.lgs. 33/2013.

Come più e più volte ribadito, è necessario usare *un linguaggio semplice, elementare*, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi.

Per scrivere un atto amministrativo che sia effettivamente comprensibile le frasi devono essere brevi, il linguaggio semplice e la motivazione lineare. Inoltre, si devono evitare formule di mero stile, informazioni non richieste o non utili per le finalità della motivazione.

Tutto ciò è stato sancito chiaramente dal Dipartimento della Funzione pubblica con le direttive del 8 maggio 2002 e 24 ottobre 2005 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi (come chiarito nei due incontri formativi svolti, in favore del personale, il 27/5/2024 ed il 3/6/2024 - cfr. 27/5/2024 prot. 11323, 5/6/2024 prot. 12088).

Se nel corso delle verifiche precedenti è stato registrato un certo impegno da parte degli uffici, dalla verifica attuale è emerso un evidente deterioramento dei contenuti della narrativa dei provvedimenti con inutili e sovrabbondanti richiami ad elementi del tutto superflui, se non superati, alcuni dei quali in netto contrasto con le indicazioni dello scrivente.

Ad esempio, sono stati rilevati inutili richiami al bilancio, al PEG e persino al “piano della performance”, richiami all'art. 147-bis del TUEL sui controlli interni, a linee guida dell'ANAC ormai abrogate e persino affidamenti di servizi di tipo intellettuali definiti “*consulenze*”.

Come di consueto, si rammenta che la stesura delle determinazioni e delle deliberazioni **non richiede l'esposizione di dati personali** affinché il contenuto del provvedimento sia comprensibile.

Coloro che dovessero vantare un interesse reale e concreto alla piena conoscenza dei destinatari dell'atto amministrativo, possono esercitare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

Pertanto, **si rinnova la raccomandazione ad evitare l'uso di dati personali nella stesura di tutti gli atti amministrativi dell'ente.**

Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del Regolamento dei controlli interni, copia del presente verrà trasmessa alla sindaca (quale presidente del consiglio) ed ai responsabili d'area, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione.

Verbale depositato lunedì 15 giugno 2026.

Il segretario comunale
omar gozzoli